



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2022
(OR. en)

11709/22

LIMITE

**CORLX 728
CFSP/PESC 1053
RELEX 1073
COARM 153
CODUN 32
CONUN 179**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare
il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31,
paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 luglio 2001 gli Stati che partecipano alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti hanno adottato il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti ("programma d'azione delle Nazioni Unite"). L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali ("strumento internazionale per il rintracciamento"). Entrambi detti strumenti internazionali stabiliscono che gli Stati coopereranno, nel modo opportuno, con le Nazioni Unite per sostenerne l'effettiva attuazione.
- (2) Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/589/PESC¹ relativa alla lotta contro *l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (Small Arms and Light Weapons - SALW)*.
- (3) Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. Tale strategia riconosce nel sostegno al programma d'azione delle Nazioni Unite la prima priorità di azione a livello internazionale e sollecita l'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il rintracciamento e la marchiatura delle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni.

¹ Azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1).

- (4) In seguito all'adozione dello strumento internazionale per il rintracciamento, l'Unione ne ha sostenuto la piena attuazione attraverso l'adozione e l'attuazione dell'azione comune 2008/113/PESC del Consiglio¹. Il Consiglio ha valutato positivamente l'attuazione dell'azione comune.
- (5) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/428/PESC², in cui ha sostenuto la seconda conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi nel 2012, di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite.
- (6) Nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25-27 settembre 2015 si afferma che la lotta al commercio illegale di SALW è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.

¹ Azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, a sostegno dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 40 del 14.2.2008, pag. 16).

² Decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 37).

- (7) Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/633¹, in cui ha sostenuto la terza conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi nel 2018, di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite. Il 30 giugno 2018 la terza conferenza di revisione ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e combattere la diversione delle SALW. Gli Stati hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa e coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione.
- (8) Nella sua agenda per il disarmo "Securing Our Common Future" (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato a contrastare l'eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l'adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le SALW e le relative munizioni, identificati come fattori chiave della violenza e dei conflitti armati.

¹ Decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio, del 3 aprile 2017, a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 12).

- (9) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, intitolata "Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini" ("strategia dell'UE sulle SALW"), che stabilisce gli orientamenti per l'azione dell'Unione nel settore delle SALW. La strategia dell'UE sulle SALW considera il programma d'azione delle Nazioni Unite come il quadro universale per contrastare la minaccia rappresentata dalle SALW illegali e ne sostiene la piena ed efficace attuazione a livello nazionale, regionale e mondiale.
- (10) Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione 2018/2011/PESC¹. La strategia dell'UE sulle SALW afferma che l'Unione integrerà sistematicamente le questioni di genere nell'elaborazione dei nuovi progetti relativi alla lotta alla violenza da armi da fuoco e, in generale, al controllo delle SALW, nonché la condivisione delle buone prassi in tale ambito.
- (11) La relazione finale dell'ottava riunione biennale 2022 degli Stati intesa a valutare l'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite ha sottolineato:
- che la piena ed efficace attuazione del programma di azione e dello strumento internazionale per il rintracciamento è essenziale per portare avanti gli sforzi verso la pace sostenibile, la sicurezza, lo sviluppo socioeconomico, il godimento dei diritti umani e la protezione della vita, come indicato anche nelle pertinenti disposizioni in materia di SALW contenute nell'agenda per il disarmo presentata dal segretario generale;

¹ Decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 38).

- la necessità di una partecipazione piena, paritaria, significativa ed efficace delle donne a tutti i processi decisionali e di attuazione relativi al programma d'azione e allo strumento internazionale per il rintracciamento, incoraggiando l'integrazione di una prospettiva di genere nei loro sforzi di attuazione per far fronte alle differenze nell'impatto del commercio illecito di SALW su donne, uomini, ragazze e ragazzi;
- il ruolo svolto dalla società civile nel sostenere gli sforzi degli Stati ai fini della piena ed efficace attuazione del programma d'azione, riconoscendo i contributi positivi che i giovani possono apportare a tale riguardo;
- l'esigenza di una cooperazione e di un'assistenza internazionali rafforzate, efficaci e sostenibili;
- che i recenti sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione delle SALW, in particolare per quanto riguarda le armi in materiali polimerici e le armi modulari nonché le armi da fuoco prodotte mediante stampa 3D, hanno ripercussioni sulla piena ed efficace attuazione del programma d'azione e dello strumento internazionale per il rintracciamento; tale problematica dovrebbe essere affrontata da tutti gli Stati, tenendo conto delle opportunità, delle sfide, del ruolo dell'industria come pure della necessità di sostegno finanziario e tecnico, dei divari tecnologici tra gli Stati e della necessità di promuovere la cooperazione internazionale;

- l'importanza di rintracciare efficacemente le SALW per combatterne il commercio illecito nei conflitti e nei contesti post-bellici;
- l'importanza di sviluppare o istituire rigorosi quadri normativi nazionali per la marcatura, la registrazione e il rintracciamento delle SALW, in linea con lo strumento internazionale per il rintracciamento, al fine di prevenire e combattere la diversione e il trasferimento internazionale illecito di SALW verso destinatari non autorizzati;
- la necessità di attuare gli impegni in materia di marcatura, registrazione e rintracciamento contenuti nello strumento internazionale per il rintracciamento, indipendentemente dai materiali o dai metodi utilizzati per la fabbricazione delle SALW;
- l'istituzione, a seguito della risoluzione 76/233 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del gruppo di lavoro aperto incaricato di elaborare una serie di impegni politici nell'ambito di un nuovo quadro globale che colmerà le lacune esistenti nella gestione delle munizioni durante tutto il ciclo di vita;
- i rispettivi ruoli degli attori coinvolti nelle diverse fasi dell'intero ciclo di vita delle SALW, compresa l'importanza della cooperazione con l'industria e il settore privato, se del caso, per prevenire efficacemente la fabbricazione e il commercio illeciti di SALW,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW, la presente decisione mira a sostenere la piena ed efficace attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite e dello strumento internazionale per il rintracciamento, a rafforzare la sicurezza a livello internazionale, regionale e nazionale, a contribuire alla realizzazione della sicurezza umana e a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il controllo delle SALW.
2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:
 - a) sostenere sviluppi politici lungimiranti a livello mondiale nel contesto della quarta conferenza delle Nazioni Unite, che si terrà nel 2024, di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite;
 - b) rafforzare l'efficace attuazione a livello nazionale e regionale del programma d'azione e dello strumento internazionale per il rintracciamento;
 - c) sostenere politiche e programmi di controllo delle SALW che tengano conto della dimensione di genere.
3. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (*United Nations Office for Disarmament Affairs* – UNODA).
3. L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione è pari a 4 524 465, 05 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo di finanziamento prevede che l'UNODA debba assicurare una visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive periodiche preparate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo di finanziamento entro tale termine.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
